



## **Fondo bilaterale per lo sviluppo di opere cinematografiche in coproduzione tra l'Italia e la Tunisia.**

L'accordo, firmato l'11 maggio 2018 a Cannes tra Nicola Borrelli, Direttore Generale Cinema del Ministero per i beni e le attività culturali ( Roma) e Chiraz Latiri, Direttore Generale Cinema de Le Centre National du Cinéma et de l'Image ( CNCI) di Tunisi, stabilisce la creazione di un fondo bilaterale di sostegno allo sviluppo, destinato ad incoraggiare le coproduzioni artistiche italo-tunisine di opere cinematografiche di lungometraggio.

L'aiuto è erogato in forma di sovvenzioni.

La dotazione annuale del Fondo ammonta a circa 280 mila euro (180 mila euro da parte italiana e 300 mila dinari da parte tunisina).

L'aiuto massimo per ciascun progetto non potrà essere superiore al 70% del preventivo di sviluppo e non potrà superare l'ammontare di 30.000 euro per la parte italiana e 50.000 mila dinari per la parte tunisina.

### **Articolo 1°: Oggetto della Fondo e definizioni**

1. Le Parti creano il "Fondo bilaterale di aiuto allo sviluppo della coproduzione italo-tunisina", (da ora il Fondo), avendo per obiettivo l'attribuzione di sovvenzioni destinate a sostenere lo sviluppo di coproduzioni di opere cinematografiche tra l'Italia e la Tunisia.

2. Ai fini del presente Fondo , con il termine "Sviluppo" si intende: la fase iniziale della produzione, inerente le attività di progettazione creativa, economica e finanziaria dell'opera; tale fase comprende tipicamente gli investimenti relativi alla stesura ovvero all'acquisizione dei diritti del soggetto e della sceneggiatura, alla eventuale acquisizione dei diritti di adattamento e sfruttamento da altra opera tutelata dal diritto d'autore; con il termine "opera cinematografica" si intende l'opera di ogni genere (finzione, animazione, documentario) la cui prima diffusione abbia luogo nelle sale cinematografiche e la cui durata sia superiore a 52 minuti.

### **Articolo 2: richiedenti e beneficiari**

1. Per beneficiare delle sovvenzioni del Fondo, le opere cinematografiche devono coinvolgere, rispettivamente, almeno un produttore fiscalmente residente in Tunisia ed almeno un produttore fiscalmente residente in Italia, in particolare, **per quanto riguarda l'Italia**, le richieste di contributo possono essere presentate da:

- a) Società aventi sede legale o unità operativa nello Spazio Economico Europeo
- b) Essere fiscalmente residenti in Italia al momento dell'erogazione del contributo;
- c) Non essere qualificabili come imprese non europee;
- d) Essere qualificabili come produttori indipendenti;
- e) Operare con il codice Ateco 59.1;
- f) Essere in possesso, in virtù di contratti, ovvero opzioni, di acquisto, dei diritti di elaborazione a carattere creativo sulla sceneggiatura, il soggetto, il trattamento ovvero altro materiale artistico previsti nella legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni e finalizzati alla realizzazione dell'opera cinematografica.

2. La proporzione dei corrispettivi apporti finanziari dei coproduttori dei Paesi può variare dal 20% all'80%. Questi apporti finanziari devono essere proporzionali alla partecipazione artistica e tecnica dei coproduttori. Le coproduzioni "finanziarie", ovvero quelle che non implicano una partecipazione tecnica e artistica proporzionale agli apporti finanziari, non possono beneficiare delle sovvenzioni del Fondo.

Qualora il progetto/i risultato/i vincitore/i del Fondo per lo sviluppo di opere cinematografiche in coproduzione tra l'Italia e la Tunisia fosse successivamente prodotto, dovrà essere obbligatoriamente coprodotto tra l'Italia e la Tunisia e la quota di partecipazione minoritaria italiana non potrà essere inferiore al 30% come stabilito dall'Art. 4 della Legge 8-3-1994 num. 208 pena la revoca del contributo per lo sviluppo.

3. Il coproduttore maggioritario è responsabile della domanda e applicherà all'Istituzione del Paese dove è fiscalmente residente.

4. Il coproduttore maggioritario è colui il quale riceve il contributo.

5. Il produttore maggioritario è colui il quale contribuisce con l'apporto economico maggiore sulla quota co produttiva del progetto.

6. Se al momento della domanda non è ancora stato deciso il produttore maggioritario o se i produttori contribuiscono in maniera paritaria al Progetto, il produttore maggioritario sarà colui il quale ha preso l'iniziativa del progetto.

7. Ciascuna società di produzione, indipendentemente se maggioritaria o minoritaria, può fare domanda esclusivamente per 1 solo progetto.

### **Articolo 3** **Tipologia del supporto, budget e cumuli degli aiuti**

- 1. Gli aiuti, accordati nell'ambito del fondo, sono soggetti al regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, in applicazione degli articoli 87 e 88 del

Trattato Europeo in materia di aiuti in regime *de minimis*; in virtù di tale regolamento, uno stesso beneficiario non potrà ricevere più di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi fiscali consecutivi.

2. Il contributo massimo destinato ai progetti vincitori italiani potrà essere **pari a 30 mila euro** mentre per i progetti vincitori tunisini il contributo massimo potrà essere **pari a 50 mila dinari**.
3. I fondi ottenuti possono essere cumulati con altri fondi di sviluppo, limitatamente a quanto stabilito poi in ciascuna legge nazionale vigente nei due Paesi, in accordo anche con la legislazione Europea.

#### **Articolo 4** **Procedura per effettuare la domanda**

1. Ogni anno viene pubblicato congiuntamente e simultaneamente un Bando in Italia e in Tunisia, rispettivamente sui siti web della DGC e dell'CNCI.
2. Le scadenze e le condizioni per presentare la domanda sono contenute nella notizia on line nel momento in cui verrà pubblicato il lancio del Fondo di co sviluppo Italia –Tunisia.
3. Ciascuna domanda deve contenere i documenti richiesti e le specifiche definite nel Bando.
4. Ogni organismo nazionale trasmette una copia delle domande pervenute all'organismo competente dell'altro Paese e/o fornisce l'accesso elettronico a tutta la documentazione.
5. Il formulario di domanda e i documenti che costituiscono i dossier artistico e amministrativo devono essere presentati nella lingua originaria dello Stato in cui la società cinematografica ha domicilio fiscale, ad eccezione della sinossi, della sceneggiatura, del trattamento e delle note di regia, che devono essere presentati in entrambe le lingue, italiano e francese.
6. Un progetto presentato e non finanziato può essere ripresentato purché non siano cominciate le riprese. In questo caso, la nuova domanda deve essere accompagnata da una nota che specifichi le modifiche apportate rispetto alla domanda precedentemente fatta.

#### **Articolo 5** **Criteri di eleggibilità**

1. Sono eleggibili per il contributo i progetti in co – sviluppo tra Produttori italiani e tunisini di opere di lungometraggio- di qualsiasi genere- destinate alla sala.
2. I progetti di co sviluppo devono includere minimo due Produttori che abbiano deciso di sviluppare un progetto in coproduzione, uno italiano e l'altro tunisino.
3. I progetti di co sviluppo devono essere intesi per coproduzioni realizzate nell'ambito dell'accordo di coproduzione cinematografica tra Italia e la Tunisia, firmato a Tunisi il 29

ottobre 1988, o nell'ambito della Convenzione Europea sulle Coproduzioni cinematografiche;

4. L'iniziativa del Progetto deve essere presa – in ogni caso- da un Produttore italiano o da un Produttore tunisino;
5. I produttori devono collaborare nel rispetto delle esistenti legislazioni nazionali del settore cinema e audiovisivo;
6. L'apporto minimo di uno dei produttori, incluso il suo contributo diretto e quello derivante da altre fonti, può essere pari e non inferiore al 20% del costo di sviluppo.
7. Le spese eleggibili sono quelle sostenute a partire dalla data in cui si è sottoscritta la domanda e fino al giorno prima in cui è stata presentata la domanda per la nazionalità italiana preventiva.
8. Le uniche spese ammissibili retroattivamente per un periodo fino a 12 mesi prima dalla data di sottoscrizione della domanda sono quelle relative ai diritti d'autore.

### **Articolo 6** **Selezione dei Progetti e erogazione del contributo**

1. Le decisioni relative al finanziamento dei progetti di co sviluppo saranno prese di comune accordo dalla DGC e dal CNCI, sulla base delle raccomandazioni ricevute dalla Commissione cosiddetta "Italo -Tunisina per il supporto allo sviluppo", qui di seguito "Commissione", che consisterà da 4 a 6 membri effettivi, due/tre designati dalla DGC e due/tre designati dal CNCI.
2. La Commissione approva il proprio regolamento interno e linee guida per la selezione dei progetti.
3. I progetti sono valutati sulla base dei seguenti criteri:
  - Qualità artistica del progetto;
  - Potenziale di circolazione dell'opera in Italia e in Tunisia e preferibilmente nell'ottica di una circolazione internazionale
  - Coerenza del Progetto con i piani e le strategie di sviluppo e produzione;
  - Congruità delle attività di sviluppo presentate e della fattibilità del progetto;
4. La Commissione prende le decisioni all'unanimità.

## **Articolo 7**

### **Attuazione delle decisioni**

1. Le decisioni prese dalla Commissione includono raccomandazioni alla DGC e al CNCI sui progetti da sostenere e sulla cifra da finanziare.
2. L'erogazione del fondo destinato alla società di produzione italiana è di responsabilità della DGC; l'erogazione del Fondo destinato alla società tunisina è di responsabilità del CNCI.
3. Quando l'erogazione del contributo è di responsabilità della DGC, l'aiuto è erogato tramite la stipula di un contratto di sostegno finanziario tra la società di produzione italiana e l'Ente erogante. La firma della convenzione è condizionata al rispetto dell'accordo di coproduzione tra l'Italia e la Tunisia. I beneficiari saranno tenuti a firmare i documenti – che giustificano il rispetto di tale condizioni- al momento della firma della convenzione con l'Ente erogante.
4. Quando l'erogazione del contributo è di responsabilità dell'CNCI, l'aiuto è erogato tramite la stipula di un contratto di sostegno finanziario tra la società di produzione tunisina e il CNCI. La firma della convenzione è condizionata al rispetto dell'accordo di coproduzione tra l'Italia e la Tunisia.
5. L'erogazione del contributo si annulla qualora tutta la documentazione richiesta nel contratto non sia stata correttamente inviata alla Parte responsabile del pagamento entro un termine massimo di 12 mesi dalla data di notifica di assegnazione del contributo al beneficiario.
6. La sovvenzione è valida per un periodo di 24 mesi dalla data della firma dell'accordo, periodo che può essere esteso a 36 mesi in casi giustificati e per validi motivi.

## **Articolo 8**

### **Obblighi del beneficiario e finalizzazione del progetto**

1. Alla fine del processo di sviluppo, a garanzia della realizzazione del progetto e in previsione del pagamento dell'ultima rata di contributo da parte dell'Ente erogante, il beneficiario presenta:
  - Un report finale con i risultati dello sviluppo;
  - Una sceneggiatura completa
  - Un contratto di coproduzione e un piano finanziario
  - Strategia di produzione e distribuzione per il progetto
  - Un resoconto completo delle fasi di sviluppo

## **ALLEGATO**

### **Dossier artistico e amministrativo**

I dossier ad integrazione della domanda di aiuto devono contenere obbligatoriamente:

**Dossier artistico in lingua italiana e in lingua francese, contenete i seguenti documenti:**

1. Sceneggiatura completa o Trattamento in caso di documentario
2. Sinossi (1 pagina max)
3. Note di intenti del /dei regista/i
4. Note del produttore/i sulle ragioni e gli obiettivi della coproduzione e sulle strategie del piano di sviluppo.

**Solo In lingua italiana (se a fare domanda è un produttore maggioritario italiano) o solo in lingua francese (se a fare domanda è il produttore maggioritario tunisino) i seguenti documenti:**

5. CV dell'autore/i
6. CV del regista/i
7. Ulteriore documentazione visiva a supporto

**Dossier amministrativo e finanziario solo In lingua italiana (se a fare domanda è un produttore maggioritario italiano) e solo in lingua francese ( se a fare domanda è il produttore maggioritario tunisino) contenente:**

1. Piano finanziario (di sviluppo)  
Attenzione: se in presenza di finanziamenti già confermati si prega di allegare la documentazione che ne certifichi l'esistenza.
2. Stima delle spese di sviluppo per territorio
3. CV di società di produzione, compresa la loro filmografia
4. Calendario dei lavori
5. Deal memo o contratto di produzione tra i produttori coinvolti
6. Contratti (opzione e cessione) riguardanti i diritti della sceneggiatura
7. Contratti con il regista/i (se diverso dall'autore)

È possibile inoltre inviare copie DVD di lavori precedenti del regista o link vimeo ai lavori. Qualora si mandasse il link si prega di specificare la password.

I due dossier, artistico e amministrativo, vanno inviati tramite un link we transfer o in formato zip al seguente indirizzo mail: [dg-c.italiatunisia@beniculturali.it](mailto:dg-c.italiatunisia@beniculturali.it) per l'Italia e alla seguente email: [fd-tuniso-italien@cnci.tn](mailto:fd-tuniso-italien@cnci.tn) per la Tunisia.